



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. SN-59

del 17/09/2018

Alla Cortese attenzione del

Ministro della Funzione Pubblica

**Associazioni persone con disabilità
Tribunale dei diritti dei malati**

Oggetto: CCNL comparto sanità 2016/2018 - impossibilità di fruizione ad ore dei permessi ex legge 104/1992.

Spiace apprendere che le persone affette da handicap in Italia non hanno tutti gli stessi diritti ma questi siano condizionati dal lavoro che si svolge. Se sei figlio di un lavoratore del comparto sanità, per esempio, non hai diritto alla fruizione ad ore delle 18 ore di permesso di cui all'art. 33, comma 3 delle legge 104/92.

Lo apprendiamo da una nota di risposta dell'Aran all'Azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) che chiedeva se si poteva colmare la lacuna del contratto nazionale firmato qualche mese fa, anche attraverso accordi aziendali ma l'Aran, l'agenzia che per conto del governo stipula i contratti dei dipendenti pubblici, ha avuto modo di specificare che la mancata previsione contrattuale "non è dovuta ad un mero rifiuto, al contrario le parti negoziali hanno ritenuto incompatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture sanitarie detta frazionabilità, avuto riguardo alle prioritarie esigenze di carattere gestionale".

Quindi volutamente dalle parti negoziali (sindacati firmatari, Regioni e Governo) sono state anteposte le "esigenze di carattere gestionale" ai bisogni dei disabili. Il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, si è rifiutato di sottoscrivere questo contratto a tutela dei professionisti che rappresenta perché è un contratto che toglie diritti ai lavoratori.

Da alcune settimane riceviamo chiamate, principalmente di mamme (anche da parte del personale amministrativo dipendente del comparto), che hanno difficoltà nella gestione del figlio o dei figli disabili perché fino alla firma del nuovo CCNL (21 maggio 2018) le aziende sanitarie locali concedevano questa flessibilità di fruizione ad ore.



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE

Ricordiamo che questa scelta penalizzante è tipica per chi lavora in sanità. Infatti, negli altri comparti di contrattazione la previsione della fruizione ad ore è prevista.

Così, ad esempio, si legge all'art. 33 comma 1 del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018 e del CCNL funzioni centrali del 12 febbraio 2018:

*1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e **possono essere utilizzati anche ad ore**, nel limite massimo di 18 ore mensili.*

Mentre all'art. 38 comma 1 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018 la possibilità di fruizione ad ore scompare:

1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Come già accennato, è bene ricordare che, generalmente, la fruizione ad ore è richiesta per i figli disabili che frequentano gli istituti scolastici per cui il dipendente chiede l'uscita anticipata all'orario del pranzo.

Ribadiamo che le parti firmatarie, tra cui le organizzazioni sindacali che al tavolo dovrebbero tutelare i diritti dei lavoratori, hanno volutamente scelto – così la nota citata - di negare il diritto alla fruizione ad ore dei permessi per handicap. Una scelta morale prima che contrattuale, una scelta che ritiene “prioritarie le esigenze di carattere gestionale” rispetto ai bisogni delle persone con handicap.

Il Nursind, a tutela delle persone disabili e di chi le deve assistere, chiede un Vostro intervento fattivo al fine di ristabilire una gerarchia dei diritti degna di un Paese civile e rispecchiante i principi della Carta Costituzionale.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale NurSind

Dr. Andrea Bottega